

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2682

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MAZZONI, ARMAROLI, SULOTTO, BETTOLI, CONTE, FIGNI, GORRERI DANTE, CASTAGNO

Presentata il 17 dicembre 1960

Assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già in occasione dell'approvazione della legge 4 luglio 1959, n. 463, la Camera, nella seduta del 23 aprile, ebbe a esprimere l'esigenza di assicurare la prosecuzione dell'assistenza di malattia agli artigiani titolari di pensione, ai quali non provvede la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, qualora al pensionato manchi il requisito previsto dalla suddetta legge.

Infatti, nella ricordata seduta la Camera approvò in merito, un ordine del giorno presentato dal Comitato dei nove che così recitava: « La Camera, in sede di approvazione del disegno di legge: « Estensione della assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari » (n. 592) invita il Governo a studiare la possibilità, dopo aver accertato i primi risultati della gestione e gli oneri conseguenti, di estendere ai pensionati artigiani l'assistenza di malattia analogamente a quanto avviene per i pensionati dell'I. N. P. S. in base alla legge 4 agosto 1955, n. 629 ».

Un nuovo impegno il Governo assumeva rispetto alla urgenza di provvedere, sciogliendo le riserve espresse nell'articolo 14 della legge 4 luglio 1959, n. 463, accogliendo, in occasione della discussione sull'esercizio finanziario 1960-61 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un ordine del giorno Mazzoni ed altri che chie-

deva di « estendere ai pensionati artigiani che ne restano privi, non rientrando nei casi previsti dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, l'assistenza malattia analogamente a quanto avviene per i pensionati dell'I. N. P. S. ».

Alla suddetta lacuna — del resto prevista dal citato articolo 14 della legge 4 luglio 1959, n. 463 — intende porre riparo la presente proposta di legge che estende la disciplina assistenziale prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, agli ex artigiani pensionati di invalidità e vecchiaia.

Si ritiene inoltre, nella proposta disciplina legislativa della materia, di operare un espresso ed integrale rinvio della legge 4 agosto 1955, n. 692, sia per conservare la uniformità della normativa assistenziale di malattia per i pensionati — e ciò in ossequio al principio generale della progressiva unificazione della prassi assistenziale — e sia per assicurare al pensionato un trattamento assistenziale più completo e privo di oneri contributivi a suo carico.

D'altra parte, l'orientamento su esposto evita di disciplinare la materia mediante modifiche di leggi particolari, come nel caso della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, nel senso di includere i pensionati tra i soggetti dell'assicurazione prevista da detta legge e si ricollega invece ad una legge generale, che risolve il problema nel quadro della uniformità della prassi assistenziale.

A tale orientamento, d'altronde fanno riferimento esplicito le posizioni sia del Comitato dei nove, sia l'ordine del giorno Mazzoni, approvato il primo dalla Camera e il secondo accolto dal Governo. A tale orientamento, quindi, ci si vuole attenere.

Seguendo il suddetto criterio, infatti, i pensionati, artigiani vengono a fruire di una assistenza migliore (che comprende anche le prestazioni sanitarie generiche e farmaceutiche) evitando inoltre che nei loro diretti confronti sussista l'obbligo assicurativo

In merito alle singole norme del disegno di legge si precisa quanto segue

a) l'articolo 1 afferma il diritto dei pensionati, a norma della legge 4 luglio 1959, n. 463, che abbiano cessato l'attività lavorativa, all'assistenza di malattia prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, sem-

pre che non fruiscono di altra analoga assicurazione obbligatoria contro le malattie per altro titolo o per altra legge vigente.

Si afferma inoltre, sia per il disposto della citata legge n. 692, e sia per le motivazioni e considerazioni espresse nella relazione che precede, che la competenza assistenziale spetti all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie;

b) l'articolo 2, considerando l'onere economico relativo alla corresponsione delle prestazioni assistenziali, prevede che le fonti di finanziamento indicate nella citata legge n. 692 siano integrate da una contribuzione statale almeno non inferiore a quella stabilita per la gestione finanziaria dell'assicurazione obbligatoria istituita con la legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I titolari di pensioni derivanti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, prevista dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, qualora cessino di esercitare l'attività artigiana e non siano compresi tra i familiari a carico dei soggetti indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, hanno diritto all'assistenza di malattia secondo le norme stabilite dalla legge 4 agosto 1955, n. 692.

All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente comma provvede l'Istituto nazionale per l'assistenza contro le malattie

ART. 2.

Ai fini del finanziamento dell'assistenza di malattia estesa dalla presente legge, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 692, lo Stato concorre con un contributo per assistibile non inferiore a quello disposto per il finanziamento della assicurazione obbligatoria istituita con la legge 29 dicembre 1956, n. 1533.